

Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza

Il giorno 18/04/2014, alle 11.00. nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Massimiliano Sacchi, è chiamata la causa

TRA

P. S.RL

- OPPONENTE

O. SRL

- OPPOSTA

Sono presenti:

l'Avv. (OMISSIS), per l'attore il quale conclude come da difese in atti; l'Avv. (OMISSIS), per il convenuto, per delega dell'Avv. (OMISSIS), il quale conclude come da difese in atti.

Per la pratica forense è presente il dott. (OMISSIS).

Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.

Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies. c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Massimiliano Sacchi, pronunzia la seguente:

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. 30845/2012 r.g.a.c.

TRA

P. SRL, elett.te dom.to alla VIA (OMISSIS) presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura come in atti;

- OPPONENTE

E

O. SRL, elett.te dom.to alla VIA (OMISSIS) presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura come in atti;

- OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

P. SRL. ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ad essa notificato in data 28.9.2012, con il quale il Tribunale le ordinava di pagare, senza dilazione, in favore di O. SRL, l'importo di euro 226.552,72, oltre accessori. L'opposizione è infondata.

Invero, a dimostrazione della ragione di credito azionata in sede monitoria, O. produceva il contratto di mutuo fondiario, intercorso tra l'odierna opponente e Banca s.p.a., con il quale quest'ultima concedeva alla prima un finanziamento di complessivi euro 263.500,00 da restituire mediante il versamento di 187 rate mensili posticipate.

Del resto, quanto alla materiale erogazione della somma oggetto del mutuo, parte opponente non ha sollevato eccezioni, onde il dato, oltre ad essere documentato dal contratto, può considerarsi, altresì, pacifico.

Risulta, inoltre prodotto (ma la circostanza non ha neppure formato oggetto di contestazione) l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 20.9.2011, sulla quale veniva pubblicata la cessione, in favore di O.s.r.l., di crediti pecuniari rinvenienti da finanziamenti concessi da Banca s.p.a., tra cui anche quello oggetto di causa.

A fondamento della spiegata opposizione, la parte ingiunta deduceva che l'ammontare del credito dovesse essere decurtato dagli effetti dell'illegittima capitalizzazione degli interessi moratori e di quelli corrispettivi.

La deduzione è priva di pregio.

Invero, non vi è la prova che, verificatosi il ritardo della mutuataria nel pagamento delle singole rate, l'istituto di credito abbia applicato gli interessi moratori sull'intera rata, comprensiva, oltre che della sorta capitale, anche della quota di interessi corrispettivi.

Sul punto giova, invero, osservare che neppure la perizia di parte, prodotta dall'opponente in corso di causa, prova la contestata capitalizzazione, limitandosi la stessa unicamente ad ipotizzare che vi fosse stata una sommatoria di interessi corrispettivi e moratori.

Inoltre, l'art. 5 del contratto di mutuo non prevede che il tasso di mora si applichi sulla rata comprensiva anche dell'interesse corrispettivo.

Al contrario, il tenore della clausola, nella parte in cui stabilisce che su detti interessi (cioè, su quelli moratori) non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica, induce a ritenere che, dal giorno della mora, gli interessi moratori si applichino in sostituzione dei corrispettivi.

Dei resto, non va sottaciuto che il decreto ingiuntivo disponeva la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi corrispettivi, avendo la parte istante, nella formulazione del ricorso, rinunciato agli interessi di mora per il periodo successivo alla risoluzione contrattuale.

Quanto dinanzi esposto consente, altresì, di superare anche l'ulteriore rilievo, svolto dall'opponente solo in corso di causa (ma che il Giudice è tenuto a rilevare anche d'ufficio, pure in presenza di una mera difesa della parte), inerente il dedotto superamento del tasso soglia usurario.

Sul punto giova premettere che, nella perizia di parte a firma del dott. (OMISSIS), che l'opponente ha prodotto a sostegno delle proprie ragioni con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., si sostiene

che la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo (pari al 6,75%) e di quello moratorio (pari all'8,75%) determinerebbe lo sfioramento del tasso soglia vigente alla data di stipula del mutuo, corrispondente all'8,865%.

Tuttavia, la riferita allegazione non può essere condivisa, in quanto dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, cui anche il consulente di parte dell'opponente intende richiamarsi, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.

Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che *"ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*, senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.

Peraltro, come dinanzi evidenziato, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo.

E', pertanto, evidente che, nel caso di specie, verificatosi il presupposto della mora, il tasso in concreto da considerare, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, sia quello dell'8,75% (6,75 — tasso di interesse corrispettivo — maggiorato di due punti percentuali), non desumendosi da alcuna previsione del contratto che — come, invece, sostenuto dal consulente di parte dell'opponente - il tasso di mora sia applichi in aggiunta al tasso corrispettivo, in tal modo pervenendosi ad un tasso pari addirittura al 15,50%.

Ne discende che, essendo il tasso soglia riferibile, *ratione temporis*, alla categoria di operazione cui va ricondotta la fattispecie in esame (mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso), pari all'8,86%, come si desume dal DM del 20.6.2007 versato in atti dalla parte opposta, il tasso di mora convenzionalmente pattuito (8,75%) risulti inferiore al limite dell'usura.

L'opposizione deve essere, quindi, rigettata ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato.

Alla soccombenza segue la condanna di P.r srl al pagamento delle spese di lite in favore di O srl, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att, c.p. in applicazione del D.M. 55/14, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da P. srl e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4922/12 emesso dal Tribunale di Napoli;
- condanna P. srl al pagamento, in favore di O. srl, delle spese di lite del giudizio di opposizione, che si liquidano in Euro 13.430,00 per compenso, Euro 2.014,50 per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge.

E' verbale, ore 11.05.